



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 3 Investimento 2.4

Recovery art

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI AL PROGETTO “*Recovery Art – interventi per la realizzazione di depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro*” - presso il sito nucleare del Garigliano (CE)

CUP D53F22000140006
Importo € 20.000.000,00

TRA

Il Ministero della Cultura (C.F. 97803850581) Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, in persona del dirigente dott. Luigi Scaroina, (di seguito “Amministrazione Titolare di interventi PNRR”);

E

la Società SO.G.I.N. S.p.A. (C.F. e P. IVA. n. 05779721009) con sede legale in Roma, via Marsala n. 51/C, Cap. 00185, rappresentata da S.E. il Pref. Dr.ssa Fiamma Spena, nella sua qualità di Commissario, ex DPCM 19.07.2022, in attuazione dell'ex art. 34 del D.L. 73 del 21.06.22, convertito con Legge 122/2022, domiciliata in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale (di seguito “Sogin” o “Società” o “Soggetto attuatore”);

di seguito indicate anche come “**Parti**”:

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,

recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, e in particolare l’art. 26-bis ai sensi del quale presso il Segretariato Generale è istituita l’Unità di missione per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il decreto 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

VISTO il Decreto del Ministro della Cultura del 15 ottobre 2021 concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il Decreto del Segretario Generale rep. n. 1149 del 27 dicembre 2021 con il quale è stato conferito al dott. Scaroina l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Servizio VIII – Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica nell’ambito del Segretariato Generale;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione Europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021 – Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021;

;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, di individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e visto in particolare l’art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all’articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i., di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e di ripartizione di milestone e target per scadenze semestrali di rendicontazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021, n. 279, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO in particolare, l’art. 2 co. 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell’ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR, e che in favore del Ministero della Cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata “PNRR-MINISTERO CULTURA”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, n. 25 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze RGS del 30 dicembre 2021 recante: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente

(DNSH)”, successivamente aggiornata con circolare n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze RGS del 13 ottobre 2022 recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”; **VISTA** la circolare n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze RGS del 31 dicembre 2021 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTO il decreto del Segretario Generale del 20 gennaio 2022 rep. n. 10, recante “Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” che sostituisce il decreto del Segretariato generale del Ministero della Cultura del 7 luglio 2021, rep. n. 528 ed in particolare l’art.2, secondo il quale per l’investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (*Recovery Art*)” linea di azione 4 *Recovery Art*, provvede – in qualità di Struttura Attuatrice – il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato generale del Ministero della cultura;

CONSIDERATO che il PNRR, che prevede investimenti e riforme in relazione a tre settori strategici – digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale – si sviluppa in sei missioni, la prima delle quali, denominata “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”, ha l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese e sostenere l’innovazione del sistema produttivo; all’interno della missione M1, il Ministero della cultura (“**MiC**” o “**Ministero**”), insieme al Ministero del turismo per le parti di rispettiva competenza, è Titolare della componente C3 denominata “Turismo e Cultura 4.0” (di seguito “M1C3”);

CONSIDERATO che nell’ambito della M1C3 è previsto l’investimento 2.4. denominato “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (*Recovery Art*)”, del costo complessivo di euro 800.000.000,00;

VISTO l’Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (*Recovery Art*)”, incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza alla Missione 1 Componente 3, per il quale il DM 6 agosto 2021 e s.m.i., Tabella A, attribuisce al Ministero della Cultura, l’importo complessivo di euro 800.000.000,00;

VISTO il decreto ministeriale n. 177 del 21 aprile 2022, recante «*Riparto delle risorse PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0. (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationUE*», con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative all’Investimento 2.4. “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (*Recovery Art*)”, per l’importo complessivo di 800 milioni di euro, sono ripartite come da tabella seguente:

Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”	
Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (<i>Recovery Art</i>)”	
Linea di azione	Ripartizione risorse
1. Realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili	€ 240.000.000,00

2. Realizzazione di interventi di restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC)	€ 250.000.000,00
3. Realizzazione di una piattaforma per garantire la sicurezza dei siti e dei luoghi culturali italiani attraverso l'istituzione di un Centro Funzionale Nazionale (CeFuRisc) in grado di ridurre e mitigare i rischi associati ad eventi avversi di origine antropica e/o naturale	€ 10.000.000,00
4. Creazione di siti per il ricovero di opere d'arte attraverso la realizzazione di n. 5 depositi e rifugi speciali per gestire al meglio le emergenze causate da calamità naturali	€ 300.000.000,00
TOTALE	€ 800.000.000,00

VISTO il decreto ministeriale n. 26 del 17 gennaio 2023, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti il 21.2.2023 al n. 431, recante «*Riparto delle risorse PNRR, Missione 1- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0. (MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationUE – Linea di azione 4 “Creazione di siti per il ricovero di opere d’arte attraverso la realizzazione di n.5 depositi e rifugi speciali per gestire al meglio le emergenze causate da calamità naturali»*, con il quale le risorse assegnate alla suddetta linea di azione 4, l’importo complessivo di 300 milioni di euro, sono ripartite come da tabella seguente con contestuale individuazione dei Soggetti Attuatori:

Intervento Recovery Art	Soggetto attuatore	Risorse
Compendio delle ex Casermette di Torre del Parco a Camerino (MC)	Agenzia del Demanio – Direzione regionale Marche	20.000.000,00
ex caserma 8° Cerimant sita a Roma – Tor Sapienza	MiC – Servizio VIII del Segretariato generale	50.000.000,00
Ex caserma Montezemolo di Palmanova (UD)	Comune di Palmanova	30.000.000,00
Ex centrale nucleare del Bosco Marengo (AL)	Sogin S.p.A.	20.000.000,00
Ex sito nucleare di Garigliano (CE)	Sogin S.p.A.	20.000.000,00
	TOTALE	140.000.000,00

RILEVATA la necessità di svolgere le attività relative all’attuazione del progetto “*Recovery Art – interventi per la realizzazione di depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro*” presso il sito nucleare del Garigliano (CE) (di seguito indicato come “**Progetto**”) di cui all’Allegato 1 per l’importo complessivo di euro 20.000.000,00;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica Amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, il superamento del divario territoriale e il rispetto delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità del Ministro per la disabilità (Decreto 9 febbraio 2022);

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare:

- Il target MIC3 – 19, entro T4 2025: *“L'obiettivo deve misurare il numero di interventi ultimati per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e i siti di ricovero per le opere d'arte dopo eventi calamitosi (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Gli interventi devono comprendere: i) interventi antisismici di prevenzione sui beni architettonici per rimediare ai danni esistenti e preservare il patrimonio culturale; ii) il progetto conservativo Recovery Art, che deve prevedere la creazione di depositi temporanei e protetti per la preservazione dei beni mobili in caso di catastrofe”*.

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto "Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2022, n. 4 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di

contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27 relativa al Monitoraggio delle misure PNRR;

VISTA la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato - del 26 luglio 2022, n. 29 relativa alle “procedure finanziarie PNRR”;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – del 11 agosto 2022, n.30 relativa alle “procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;

VISTO il decreto n. 34 del 9 marzo 2022 con cui la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale ha approvato le *“Linee guida per l’individuazione, l’adeguamento, la progettazione e l’allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di restauro”*;

RITENUTO di poter conseguire le finalità progettuali mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla gestione, controllo, rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77;

RILEVATA la necessità di svolgere le attività preordinate all’attuazione del Progetto *“Recovery Art – interventi per la realizzazione di depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro”* presso il sito nucleare del Garigliano (CE), in fase avanzata di decommissioning, nel quale sono in corso altre attività oggetto di finanziamento a valere sulla componente A2RIM della tariffa elettrica, ma da esso distinto in ragione dell’interessamento di altra porzione del compendio;

RICHIAMATO l’art. 9, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, rubricato *“Attuazione degli interventi del PNRR”*, ai sensi del quale *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

CONSIDERATO l’articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO quanto definito dall’ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che *“(…) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esonero dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico”* e che *“La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*. Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;

CONSIDERATO, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le Parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle Parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra riportate;

CONSIDERATO, altresì, che il Progetto è realizzato con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e *know how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTO il D.M. 11 ottobre 2021 ed in particolare l'art. 2, il quale stabilisce che “il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di Rotazione, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive Amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi milestone e target in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n.178”;

VISTO il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e in particolare l'art. 16-bis rubricato “Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” che costituisce la Società per azioni di natura pubblica SO.G.I.N. S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui sono stati affidati, ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto e del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/64, 92/3”, nonché del D.P.C.M. 14 febbraio 2003, dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 e delle ordinanze emesse dal Commissario Delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari, compiti istituzionali di interesse generale inerenti al decommissioning degli impianti nucleari italiani, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alla gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare, nonché, ex D.Lgs. n. 31/2010 e s.m.i., il compito istituzionale di individuare, realizzare e gestire il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il relativo Parco Tecnologico;

VISTO il Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” convertito nella L. 4 agosto 2022 n. 122;

VISTO l'articolo 34 del predetto Decreto-Legge n. 73 del 21 giugno 2022 n. 73, a tenore del quale è stato disposto il commissariamento della società SOGIN S.p.A., che al comma 3 prevede che l'Organo Commissariale “*opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti*”

dall'appartenenza all'Unione europea”;

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 2022, prot. Corte di Conti n. 1966 del 28 luglio 2022, notificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con lettera prot. n. 67310/2022 del 3 agosto 2022, recante la nomina dell'Organo Commissariale in adesione a quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del D.L. n. 73/2022, in cui si fa richiamo a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 del D.L. n. 73/2022;

VISTO l'articolo 3 del predetto D.P.C.M., il quale, a tenore del comma 1, prevede che all'Organo commissariale è attribuito ogni potere di gestione e di amministrazione della Società, con l'eccezione di quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci;

VISTO il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, che agli artt. 99 e 100 disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione - Svolgimento delle operazioni e Rapporto conclusivo;

PREMESSO

CHE Sogin è proprietaria dei siti nucleari italiani attualmente in fase di decommissioning, tra i quali i siti di Bosco Marengo (AL) e del Garigliano (CE) in cui sono presenti strutture in fase di dismissione ed aree sulle quali si possono realizzare i depositi per le opere d'arte in caso di calamità;

CHE tali siti sono stati realizzati in aree a moderata intensità sismica e geomorfologicamente sicure, che nel corso degli anni hanno subito rilevanti interventi tecnico-strutturali di mitigazione del potenziale rischio di calamità naturali e che risultano protetti da possibili intrusioni non controllate;

CHE in tali siti nei prossimi anni, una volta liberati definitivamente dai materiali e dai rifiuti radioattivi, potranno essere disponibili ulteriori strutture che possono essere restituiti alla collettività per altri usi, inclusa la possibilità di accrescere la capacità di raccolta temporanea e di gestione dei beni storici ed artistici in caso di calamità, nonché diventare anche centri espositivi e specializzati per il restauro, con i necessari laboratori e scuole di formazione;

CHE lo Statuto di Sogin prevede che la Società svolga la propria attività nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e può *“svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di “recupero e valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti su parere del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare””*

CHE lo Statuto di Sogin, all'art. 4-4.1 prevede che la Società svolge le attività previste dall'oggetto sociale, fino *“al rilascio del sito per altri usi”*. Dello stesso tenore, l'atto costitutivo della Sogin S.p.A., in cui viene concessa la possibilità di *“svolgere [...] qualunque attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate”* (Art. 2 lett. b);

CHE l'obiettivo statutario è confermato nell'Atto di Indirizzo, di cui al D. M. 2.12.2004, *“Indirizzi strategici e operativi alla SOGIN, il quale all'art. 2, comma 1, specifica che “Nell'ambito delle azioni di specifico interesse comune, la Sogin S.p.a. [...] collabora [...] all'esecuzione delle attività di competenza in materia di individuazione di tutte le azioni necessarie per la pianificazione del recupero e dello sviluppo produttivo dei siti””*.

Analogamente, la Legge 23 agosto 2004, n. 239, indica che *“Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico [...] la SOGIN S.p.a, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,*

valorizza i siti e le infrastrutture esistenti”;

CHE nel procedimento di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), nel quadro prescrittivo del Decreto di Compatibilità Ambientale (n. 2009-0001832) per la Centrale del Garigliano tra le prescrizioni imposte dal MiBAC, è riportato:

PT 2.2 *“si verifichi la possibilità che venga conservata la Centrale sul Garigliano e avviate le opere per la sua decontaminazione”;*

PT 2.3 *“in particolare per quanto attiene alla definizione degli scenari prefigurati dallo SIA circa le ipotesi di riutilizzo di alcuni edifici del complesso industriale, venga assicurata la buona conservazione dei corpi di fabbrica costituenti il progetto originario per la parte del complesso costituito dall’edificio reattore, dall’edificio turbina e dalla palazzina uffici”;*

CHE la Società riceve le risorse economiche esclusivamente per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, a valere sulla fiscalità generale dello Stato e, sorvegliata dall’Autorità di Regolamentazione per l’Energia Reti (ARERA);

CHE il Progetto permette a Sogin di ottimizzare l’uso delle proprie risorse, nonché il contenimento dei costi delle attività istituzionali, sfruttando le sinergie determinate dal Progetto. In particolare, la Società può anticipare lo stato di rilascio radiologico dei siti coinvolti, attraverso rilasci parziali e progressivi di aree ed edifici, debitamente autorizzati dall’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza e la Radioprotezione (ISIN), con abbattimento dei costi di mantenimento delle condizioni determinate dalla regolamentazione del “regime nucleare” e delle demolizioni previste a fine attività, avendo restituito dette aree ed edifici ad altri usi;

CHE l’Autorità di Regolamentazione per l’Energia Reti e Ambiente (“ARERA”), con nota DIEU/rte/mpg del 15.12.2022, ha espressamente indicato che *“Il progetto “Recovery art” comporta la valorizzazione dei siti nucleari, e come tale può rientrare nel perimetro degli oneri nucleari in base agli atti di indirizzo del Ministro delle Attività Produttive del 2 dicembre 2004”*, quindi approva la rendicontazione dei costi del personale interno di Sogin a supporto del Progetto e la loro ammissibilità sulla componente A_{2RIM} della tariffa elettrica.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

SEZIONE I – PREMESSE, OGGETTO, IMPORTO, TERMINI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO E DURATA DELL’ACCORDO

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse e l’Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (“**Accordo**”) e si intendono integralmente richiamati.

Articolo 2

Interesse pubblico comune alle parti

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione nell’ambito dell’Investimento PNRR, M1C3, Misura 2, Investimento 2.4 Recovery Art, per la realizzazione della linea di investimento meglio specificata nell’Allegato 1 con l’articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo della linea, i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l’impiego delle rispettive risorse.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare gli obiettivi comuni relativi all’investimento predetto secondo le milestone ed i target concordati con l’Unione Europea per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti PNRR.

3. Le Parti si impegnano affinché le scelte di indirizzo e di progetto siano improntate verso principi atti a garantire la sostenibilità ambientale e la migliore qualità funzionale, tecnica ed architettonica attraverso la valorizzazione e rigenerazione urbana del contesto ambientale di intervento anche nell'ottica del comportamento del complesso nei confronti dei cambiamenti climatici.
4. Gli interventi saranno realizzati prevedendo il contenimento dei consumi energetici, la riduzione degli oneri manutentivi nonché ottime performance ambientali, tra le quali l'ampliamento della permeabilità dei terreni, il riciclo delle acque bianche e grigie, la riduzione delle isole di calore, l'utilizzo di materiali riciclabili, attraverso un approccio progettuale nel rispetto dei criteri ambientali minimi e delle opportunità derivanti dai protocolli energetico-ambientali, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
5. Al fine di velocizzare l'iter realizzativo delle opere si farà ricorso a modalità, materiali e tecnologie costruttive che permettano di ottenere riduzioni dei tempi di cantiere, con attenzione al ciclo di vita dell'intero processo edilizio al fine di perseguire l'obiettivo primario di realizzare immobili a basso impatto ambientale.
6. I progetti saranno sviluppati attraverso piattaforme digitali di condivisione dei modelli digitali realizzati attraverso l'applicazione della metodologia BIM in tutte le fasi progettuali, di realizzazione e di avvio delle opere anche al fine di garantire il rispetto dei tempi e dei costi; saranno inoltre implementate le adeguate dotazioni tecnologiche per la gestione digitale delle opere in fase di esercizio al fine di garantire il corretto uso degli edifici.
7. In relazione alle criticità che emergeranno dalle verifiche preliminari sugli immobili sarà valutata anche la possibilità di un intervento di rigenerazione urbana e di recupero, ove possibile, di suolo per la realizzazione di aree verdi.

Articolo 3

Oggetto e importo dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti e le attività necessarie alla realizzazione del progetto "*Recovery Art – interventi per la realizzazione di depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili con annessi laboratori di restauro*" - presso il sito nucleare del Garigliano (CE) (di seguito "**Intervento**").
2. Il presente Accordo definisce inoltre gli impegni operativi delle Parti, nonché le procedure di rendicontazione e di pagamento.
3. L'importo complessivo, ammesso a finanziamento per la realizzazione dell'Intervento, è pari ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

Articolo 4

Termini di attuazione del progetto e durata dell'Accordo

1. Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scadrà al completamento fisico e finanziario dell'investimento nel rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.
2. Le azioni del Progetto per l'Intervento dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nel cronoprogramma di cui all'Allegato 1, ovvero nella diversa data concordata tra le Parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del medesimo cronoprogramma.
3. Ferma restando la necessità di rispettare la tempistica (per il raggiungimento di milestone e target) concordata, il Soggetto attuatore dell'Intervento è tenuto a completare in ogni caso l'Intervento, salvo quanto previsto all'art. 9.
4. il Soggetto attuatore dell'Intervento è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli, realizzati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, eseguiti anche successivamente

alla conclusione dell'investimento.

SEZIONE II – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Articolo 5

Obblighi in capo all'Amministrazione Titolare di interventi PNRR

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione Titolare di interventi PNRR si obbliga a:
 - a. assicurare il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo complessivo dell'investimento;
 - b. rappresentare il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS);
 - c. garantire che il Soggetto attuatore riceva le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese e per l'attestazione del raggiungimento dei milestone e target;
 - d. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR e informare il Soggetto Attuatore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione dell'Intervento che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - e. emanare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
 - f. assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
 - g. fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo, attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere, del Soggetto attuatore e la relativa manualistica allegata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 punto 3 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
 - h. verificare la tempestività con cui il Soggetto attuatore procede alla realizzazione delle attività progettuali e nell'analisi della completezza e della coerenza dei dati trasmessi dallo stesso Soggetto attuatore ai fini della successiva validazione e trasmissione da parte dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR al Servizio centrale per il PNRR;
 - i. informare il Soggetto attuatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - j. verificare che il Soggetto attuatore effettui i controlli ordinari, previsti dalla normativa;
 - k. assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico dell'Amministrazione Titolare dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;

- l. svolgere attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR;
- m. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi ed eventualmente garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- n. vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese e adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse.

Articolo 6

Obblighi in capo al Soggetto attuatore di linea di intervento PNRR

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore di linea di intervento PNRR, (che opera anche attraverso la Struttura per la Progettazione), si obbliga a:
 - a. dare piena attuazione al Piano esecutivo di cui all'Allegato 1 - Scheda sintetica dell'intervento – Cronoprogramma e Quadro economico di progetto;
 - b. garantire il tempestivo avvio e la realizzazione operativa della linea di investimento di cui al precedente art. 3 per un importo complessivo di 20.000.000,00 euro, finanziati nell'ambito dei fondi PNRR, nonché il raggiungimento dei milestone e target riferiti alla Linea di investimento di competenza fungendo da stazione appaltante;
 - c. garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - d. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale Titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
 - e. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - f. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - g. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 (DNSH) e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea; adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari;
 - h. rispettare gli ulteriori principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e

- comunitaria, con particolare riguardo al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al sostegno della partecipazione di donne, alla valorizzazione dei giovani ed alla riduzione dei divari territoriali;
- i. rispettare il principio di parità di genere e i diritti delle persone con disabilità con specifico riferimento agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;
 - j. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, con particolare riguardo a quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - k. ottemperare, nello sviluppo del Progetto, alle disposizioni tecnico-gestionali impartite dal MiC – Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale con le *“Linee guida per l'individuazione, l'adeguamento, la progettazione e l'allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di beni culturali mobili con annessi laboratori di restauro”*, approvate con decreto n. 34 del 9 marzo 2022 della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale;
 - l. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni al Soggetto attuatore, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione Titolare;
 - m. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Titolare;
 - n. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza, che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa-contabile ordinaria sul 100% delle spese, unitamente alle check list di controllo, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
 - o. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione centrale Titolare dell'intervento, purché sia garantita la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Titolare;
 - p. rilevare e imputare nel sistema informativo i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione Titolare, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
 - q. inoltrare, tramite il sistema informatico, le Richieste di pagamento all'Amministrazione Titolare con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - documentando gli avanzamenti relativi agli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target PNRR di pertinenza (cfr. art. 7), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi.

Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione responsabile e nella relativa manualistica allegata;

- r. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dall'Amministrazione Titolare nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione Titolare;
- s. conformarsi alle indicazioni fornite dall'amministrazione responsabile ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2;
- t. effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale Titolare di Intervento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;
- u. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione Titolare;
- v. facilitare le verifiche, anche in loco, dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione Titolare, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018 e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- w. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- x. predisporre i pagamenti nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo ReGiS i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- y. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che l'Amministrazione Titolare riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- z. conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dall'Amministrazione Titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- aa. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale

l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

- bb. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;
- cc. presentare all'Amministrazione Titolare, con cadenza mensile, una relazione contenente tutte le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento del progetto, così come richiesto a tutti i Soggetti Attuatori di interventi a titolarità del MiC nell'ambito del monitoraggio degli stessi.

Articolo 7

Obblighi e responsabilità delle parti

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo adottato dall'Amministrazione Titolare di interventi PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR. A tal riguardo si precisa che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. L'importo dell'IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Tale importo dovrà essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR trasmessi alla Commissione Europea.
4. Le Parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della PA.
5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli in loco, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dell'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria.
6. Le Parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

SEZIONE III –PROCEDURA DI PAGAMENTO

Articolo 8

Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo

1. Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le reciproche risorse interne delle Parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento.
2. In adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, i costi per il personale del Soggetto attuatore da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare il progetto di cui all'art. 3, possono essere imputate nel relativo quadro economico secondo le condizioni e i criteri indicati nella Circolare n.4 MEF/RGS del 18 gennaio 2022.
3. Le movimentazioni finanziarie relative all'effettivo svolgimento delle attività progettuali si configurano solo come ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
4. L'Amministrazione Titolare di interventi PNRR successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, su richiesta del Soggetto attuatore di linea di intervento PNRR, rende disponibile a quest'ultimo:
 - una quota di anticipazione, fino al massimo del 10 % del budget della linea di investimento in oggetto. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione il Soggetto attuatore dell'Intervento deve attestare l'avvio di operatività dell'Intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. L'importo dell'anticipazione potrà essere maggiorato in casi eccezionali, debitamente motivati dal Soggetto attuatore dell'Intervento e previa valutazione positiva del Servizio centrale per il PNRR;
 - una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dal Soggetto attuatore, sulla base del cronoprogramma dei pagamenti, come risultante dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
 - una quota a saldo pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178.
5. L'Amministrazione titolare di interventi PNRR, acquisita la richiesta dal Soggetto attuatore, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la richiesta di pagamento, comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e la consuntivazione degli indicatori di intervento/progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e nella relativa manualistica.
6. Le spese incluse nelle Richieste di pagamento dal servizio, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema informatico, alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR.
7. L'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, prima di procedere alle erogazioni delle quote intermedie e del saldo finale, provvederà ad effettuare le verifiche amministrative e contabili e i controlli di propria competenza, al fine di accertare la regolarità della rendicontazione delle spese presentate e l'ammissibilità delle stesse.
8. Le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target e milestone, in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, la duplicazione

di finanziamenti.

9. L'eventuale riduzione del sostegno finanziario previsto nell'accordo di finanziamento tra Commissione e Stato Membro comporta la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

SEZIONE IV – VARIAZIONI DEL PROGETTO, REVOCA O RIDUZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO, INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Articolo 9

Riduzione o revoca dei contributi

1. Nel caso in cui il Soggetto attuatore di linea di intervento non raggiunga i relativi milestone e target intermedi previsti dal PNRR nei tempi ad essa assegnati, l'Amministrazione Titolare di interventi PNRR può ridurre il contributo previsto per il loro finanziamento.
2. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non raggiunga le milestone ed i target finali previsti dal PNRR per l'attuazione degli interventi ad essa affidati, ovvero si renda responsabile del mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto di tagging climatici e digitali stimati, l'Amministrazione Titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 10

Variazioni del progetto

1. Il Soggetto attuatore può proporre variazioni al progetto e al Cronoprogramma, le quali dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Amministrazione Titolare e dovranno comunque rispettare la tempistica concordata in relazione al raggiungimento dei milestone e target.
2. L'Amministrazione Titolare si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto per l'Intervento non autorizzate.
3. Le modifiche al Cronoprogramma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.

Articolo 11

Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Regolamento 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 12

Rettifiche finanziarie

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dal più volte citato articolo 8, del decreto legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.
2. A tal fine il Soggetto attuatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Amministrazione Titolare, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 8, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.

Articolo 13

Incentivi per funzioni tecniche

1. Saranno riconosciuti al Soggetto attuatore gli incentivi di cui all'art. 113 commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità definite in uno specifico regolamento in corso di redazione e successiva approvazione della struttura Commissariale, da corrispondersi a cura della Società medesima al proprio personale coinvolto, in base ad un Piano di incentivazione per obiettivi in relazione alle principali milestone individuate nell'ambito del progetto e previa trasmissione alla Amministrazione Titolare delle relative specifiche (da cui evincere chiaramente il dettaglio dei nominativi degli aventi diritto e degli importi ad essi spettanti per le funzioni tecniche svolte), debitamente liquidate dal Responsabile della struttura competente. Gli importi relativi agli incentivi per funzione tecniche di cui al presente comma sono inseriti nel Q.E. dell'intervento.
2. La parte degli incentivi eventualmente spettante ai dipendenti del Ministero della Cultura per le attività da costoro svolte, calcolata ai sensi del decreto del 1° settembre 2021, n. 158, sarà detratta dall'importo degli incentivi indicati nel Q.E e devoluta agli aventi diritto, nella misura stabilita dal predetto regolamento ministeriale, sulla scorta della relazione asseverata del RUP.

Articolo 14

Risoluzione per inadempimento e diritto di recesso

1. L'Amministrazione Titolare potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Amministrazione Titolare degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
2. L'Amministrazione Titolare potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 15

Risoluzione di controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 16

Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici che, pertanto, si configurano quali

Titolari autonomi, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e con riferimento al precedente punto 3, si precisa che (i) SOGIN S.p.A., (attualmente) rappresentata dalla Dott.ssa Fiamma Spina, nella sua qualità di Commissario ex DPCM 19.07.2022, di cui all'art. 34 del D.L. 73 del 21.06.22, convertito con Legge 122/2022, è Titolare autonomo del Trattamento dei Dati personali; (ii) Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali contattabile al seguente indirizzo mail/PEC: dpo@pec.sogin.it.
5. Per il Ministero della Cultura il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Cultura.
6. Eventuali variazioni e/o aggiornamenti saranno comunicate mediante PEC.
7. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

Articolo 17

Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per il Ministero della Cultura – Segretariato generale - Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica):
PEO: sg.servizio8@cultura.gov.it ; - PEC: sg.servizio8@pec.cultura.gov.it
 - per la Sogin: PEO: info@sogin.it; PEC: sogin@pec.sogin.it

Articolo 18

Disposizioni finali

1. Le Parti convengono che il presente Accordo è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. Il presente Accordo, dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.
3. Il presente atto si compone di 18 articoli ed è sottoscritto digitalmente.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applica il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021. Prevalgono, in ogni caso, le disposizioni di cui a tale decreto.

Per l'Amministrazione Titolare di interventi
PNRR

Dott. Luigi Scaroina

Per il Soggetto Attuatore di linea di
intervento PNRR

*Il Commissario
Dr.ssa Fiamma Spina*

Allegato alla convenzione:

1. Allegato 1: Scheda sintetica dell'intervento, cronoprogramma e quadro economico di progetto (Elaborato GE-TE-00007).